

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-623	del 17/09/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna relativa alla Gestione degli interventi in materia di inquinamento elettrico e magnetico a bassa frequenza (elettrodotti)	
Proposta	n. PDTD-2012-629 del 14/09/2012	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica Area Monitoraggio E Reporting Ambientale	
Dirigente proponente	Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Zinoni Franco	

Questo giorno 17 (diciassette) settembre 2012 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, il Direttore della Direzione Tecnica, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna relativa alla Gestione degli interventi in materia di inquinamento elettrico e magnetico a bassa frequenza (elettrodotti)

Visto che:

- la legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” fissa i principi fondamentali in materia ed attribuisce espressamente alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale per l’attuazione della medesima legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- la direttiva del direttore generale Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008 approva la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e le procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. disciplina la procedura da adottare nei casi di violazioni di disposizioni penali per cui è prevista la sanzione amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 costituisce il testo normativo di riferimento per il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge Regione Emilia Romagna 31 ottobre 2000 n. 30 e s.m.i. detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;
- la legge Regione Emilia-Romagna 22 febbraio 1993 n. 10 e s.m.i. contiene la disciplina delle opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts e la delega di funzioni amministrative;
- la legge Regione Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n. 21 e s.m.i. costituisce la normativa di riferimento in materia di sanzioni amministrative di competenza regionale.

Premesso che:

- Arpa svolge l’attività di vigilanza e controllo sui campi elettrici e magnetici a bassa frequenza sia nell’ambito della programmazione annuale, sia su richiesta dell’autorità competente o su segnalazione di inconveniente igienico - ambientale;
- al fine di promuovere la standardizzazione delle attività eseguite nelle varie strutture dell'Agenzia è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del CTR NIR, delle sezioni Arpa, della Direzione tecnica e della Direzione generale, area affari legali, con il compito specifico di redigere una apposita circolare interna;

- la circolare è stata presentata e condivisa in sede di tavolo di coordinamento dei responsabili dei Servizi sistemi Ambientali di Arpa ed è stata oggetto di una specifica giornata di formazione del personale dell'Agenzia;

Considerato che:

- il regolamento per il decentramento amministrativo di Arpa attribuisce al direttore tecnico la competenza ad emanare direttive e circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell'Agenzia;

Su proposta:

- del responsabile dell'Area monitoraggio e reporting ambientale della Direzione tecnica, Franco Zinoni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Arpa sul decentramento amministrativo.

Dato atto che:

- responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge Regione Emilia Romagna 6 settembre 1993 n. 32 è il responsabile dell'Area monitoraggio e reporting ambientale della Direzione tecnica, Franco Zinoni.

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, la Circolare interna “Gestione degli interventi in materia di inquinamento elettrico e magnetico a bassa frequenza (elettrodotti)”, allegata al presente provvedimento.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

**GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTRICO E
MAGNETICO A BASSA FREQUENZA (Elettrodotti)**

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITA'
 - 4.1 Autorità competenti
 - 4.2 Personale Arpa
5. GESTIONE DEGLI INTERVENTI
 - 5.1. Gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali (SIA)
 - 5.1.1. Nessun limite legislativo/valore di riferimento viene superato
 - 5.1.2. Superamento del limite legislativo/valore di riferimento da parte di uno o più gestori singolarmente per elettrodotti
 - 5.1.3. Superamento del limite legislativo/valore di riferimento da parte di gestori diversi, ma nessuno di essi supera singolarmente
 - 5.1.4. Casi in cui si debba garantire il contraddittorio
 - 5.1.5. Verifica delle ordinanze
 - 5.1.6. Informativa sul procedimento
 - 5.2. Interventi di vigilanza e controllo effettuati su iniziativa di Arpa
 - 5.3. Monitoraggio dello stato ambientale e supporto tecnico agli Enti
 - 5.4. Archiviazione elettronica della pratica
 - 5.5. Indicazioni di sicurezza degli operatori delle Sezioni
6. ALLEGATI
7. MODULI
8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

1. SCOPO

Scopo della presente circolare è la definizione della procedura da adottare nella gestione degli interventi che devono essere svolti in materia di inquinamento elettrico e magnetico a bassa frequenza.

I processi primari analizzati sono i seguenti:

- gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali, che pervengono ad Arpa da diversi soggetti;
- interventi di vigilanza e controllo programmati da Arpa in maniera autonoma e/o che fanno parte del programma annuale specifico concordato con gli enti;
- monitoraggio dello stato ambientale;
- supporto tecnico agli enti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente circolare, a valenza interna, è adottata nell'ambito delle competenze attribuite alla Direzione tecnica, ed è finalizzata a promuovere la standardizzazione delle attività eseguite nelle varie strutture dell'Agenzia.

Sono tuttavia fatti salvi gli eventuali atti di regolamentazione, formalizzati a livello locale dalle singole autorità, aventi ad oggetto specifici aspetti delle procedure di controllo di propria competenza.

Gli impianti oggetto degli interventi di cui alla presente circolare sono gli elettrodotti, ossia l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

La circolare disciplina anche gli impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili, in particolare gli impianti fotovoltaici.

3. RIFERIMENTI

- Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. "Modifiche al sistema penale";
- Legge 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

- Direttiva direttore generale Ministero dell'ambiente 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica”;
- Legge Regione Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n. 21 e s.m.i. “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
- Legge Regione Emilia-Romagna 22 febbraio 1993 n. 10 e s.m.i. “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”;
- Legge Regione Emilia-Romagna 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i. “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna”;
- Legge Regione Emilia-Romagna 31 ottobre 2000 n. 30 e s.m.i. “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
- D.G.R. 1965/99 “Direttiva inerente all'applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10”;
- D.G.R. 1138/08 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20/05/01, n. 197 ‘Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/00, n. 30 recante “Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
- Protocolli Provinciali di intesa per l'esercizio coordinato delle funzioni tra Arpa e Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, laddove presenti;
- Regolamento di accesso ai documenti amministrativi ed informazioni ambientali approvato con D.D.G. n. 33 del 19 marzo 2008;
- “Linee guida per la gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali” LG01/DT;
- Istruzione della Direzione tecnica I05/DT “Inserimento dei dati di attività di ST, SSA e CTR nell'applicativo SINAPOLI”;
- Istruzione della Direzione tecnica I06/DT “Inserimento dei dati di attività relativi alla matrice campi elettromagnetici”;
- Istruzione della Direzione tecnica I22/DT “Registrazione delle attività di segnalazione di inconveniente ambientale in Sinapoli”

4. RESPONSABILITA'

4.1 Autorità competenti

Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni o alle quali inoltrare le comunicazioni in materia sono individuate in base alla tensione dell'impianto e riportati in tabella 1.

Si precisa che gli elettrodotti facenti parte delle rete nazionale sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero attività produttive e dal Ministero ambiente e tutela del territorio, previa intesa con la/le Regione/i interessata/i (articolo 1, comma 26, legge 239/2004).

Si evidenzia quindi che le autorità competenti sono diverse a seconda dei casi, come si desume dalla tabella di seguito riportata.

Tabella 1

TENSIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	AUTORITA' COMPETENTE
> 5 ÷ ≤ 150 kV	Linee e impianti elettrici con tensione fino a 15 kV (<i>art. 2, c. 2, lett.a. l.r. 10/93</i>), tracciati ≤ 500 metri (<i>art. 2, c. 2, lett. b,l.r. 10/93</i>) e rifacimenti che non modifichino lo stato dei luoghi (<i>art. 2, c. 3, lett.a, l.r. 10/93</i>) SOGGETTI A COMUNICAZIONE	PROVINCIA
	Impianti elettrici con tracciati > 500 metri (<i>art. 2, c.,l. r. 10/93</i>) SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	PROVINCIA ¹
	Impianti fotovoltaici integrati sui tetti di edifici (<i>art. 11, c. 3,d.lgs. 115/08</i>) e per impianti che non necessitino di alcuna autorizzazione (<i>art. 5, c. 7, d. m. 19/02/07</i>) SOGGETTI A D.I.A.	COMUNE
	Impianti fotovoltaici integrati sui tetti di edifici (<i>art. 11 c. 3 DLgs 115/08</i>) e impianti che non necessitino di alcuna autorizzazione (<i>art. 5 c. 7 DM 19/02/07</i>) con tracciati > 500 metri (<i>art. 2, c. 1, l.r. 10/93</i>) SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	PROVINCIA
	Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>art. 12 d.lgs. 387/03 e tabella A</i>) SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA	PROVINCIA
	Impianti fotovoltaici con potenza > 1 MW SOGGETTI A V.I.A.	STATO/MINISTERI
>100 kV	Impianti elettrici con tracciati > di 10 Km (<i>Allegato III d.lgs. 4/08</i>) SOGGETTI A V.I.A.	REGIONE
>150 kV	Impianti elettrici con tracciati > di 15 Km per elettrodotti aerei e > di 40 Km per elettrodotti interrati (<i>Allegato II d.lgs. 4/08</i>) SOGGETTI A V.I.A.	STATO/MINISTERI

¹ Nel caso in cui le opere interessino due o più Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto. Nel caso in cui le opere interessino Province di Regioni diverse, la legge regionale 10/93 non definisce chi rilascia l'autorizzazione.

In tabella sono riportati anche gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto questo nuovo tipo di tipologia impiantistica ha avuto, negli ultimi anni, uno sviluppo molto consistente.

Le autorità competenti in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale sull'inquinamento elettrico e magnetico prodotto da elettrodotti con tensione nominale inferiore a 150 kV sono individuate, dalla legislazione vigente, nelle Province e nei Comuni (di seguito indicate genericamente come autorità competenti) che esercitano tali funzioni avvalendosi di Arpa. Per elettrodotti con tensione nominale superiore a 150 kV, non è individuata l'autorità competente ai sensi dell'articolo 15, comma 3, legge 36/2001 e dell'articolo 16, legge regionale 30/2000.

4.2 Personale Arpa

Nella Tabella 2 vengono riassunte le responsabilità del personale Arpa in relazione alle attività indicate.

Tabella 2

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
Ricevimento segnalazioni/programmazione attività/ comunicazioni ufficiali verso soggetti esterni	Responsabili SSA/Area/CTR
Esecuzione sopralluoghi/misure/ relazioni/accertamento violazioni	Operatori SSA / CTR
Popolazione database (SINAPOLI/Database specifici regionali)	Responsabili SSA/Area/CTR / Operatori SSA / CTR

5. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

5.1. Gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali (SIA)

Di norma la segnalazione di inconveniente ambientale è trasmessa ad Arpa dall'autorità competente ed il rapporto con i cittadini interessati, che deriva da tale iniziativa, dovrà essere gestito dalla medesima autorità competente.

Tuttavia è possibile che il cittadino trasmetta la segnalazione scritta direttamente ed unicamente alla sezione Arpa. In questo caso, la segnalazione deve essere trasmessa con una nota all'autorità competente in materia di vigilanza e controllo ambientale e sanitaria (Provincia e/o Comune), per conoscenza, al cittadino che ha effettuato la segnalazione ed eventualmente agli enti che potrebbero avere ulteriori competenze o interessi nel caso specifico.

In tutti i casi, per la gestione della segnalazione, occorre seguire quanto già stabilito nella Linea guida LG01/DT.

In particolare la segnalazione verrà valutata con specifico riferimento alla differenziazione per codice di segnalazione: codice bianco, verde o giallo.

Dopo avere effettuato le previste comunicazioni, Arpa svolgerà l'attività di vigilanza di propria competenza (sia con ispezioni, sia con verifiche di tipo documentale), seguendo la propria programmazione e le indicazioni temporali fornite nelle note inviate.

Gli operatori di Arpa devono contattare il soggetto che ha effettuato la segnalazione per concordare modalità e tempi delle verifiche, dei sopralluoghi e delle misure, e dovranno informarlo che, in occasione dell'intervento di misura e prima dell'esecuzione dello stesso, egli dovrà sottoscrivere il modulo "Nota informativa sulla privacy" (All. 1). In tale allegato è contenuta l'informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il primo intervento consiste nell'eseguire gli accertamenti necessari, che devono essere verbalizzati (verbale di sopralluogo – All. 2) ed avviene senza dare alcun avviso agli eventuali gestori/proprietari degli impianti. Al verbale di sopralluogo va allegata la "nota informativa sulla privacy" ed entrambi i documenti vanno rilasciati in copia al cittadino.

I dati acquisiti con le rilevazioni strumentali, opportunamente elaborati, dovranno essere inseriti nel "Verbale di accertamento" (All. 3). Durante questa fase di accertamento la normativa di riferimento per l'individuazione dei valori, che non devono essere superati, è costituita esclusivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Il legislatore ha individuato tre diversi parametri (Tabella 3). Il primo, a carattere generale, è il limite di esposizione (100 μ T per l'induzione magnetica e di 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci) che non deve essere superato.

A titolo precauzionale, in particolari zone ("aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere") per il valore dell'induzione magnetica, riferita a campi magnetici generati alla frequenza di rete di 50 Hz, viene individuato un secondo parametro, più restrittivo, ossia il valore di attenzione (10 μ T, assunto, però, come "mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio").

Qualora l'attività di accertamento riguardi elettrodotti in corrispondenza di "aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori

a 4 ore giornaliere” o insediamenti/aree rientranti nella categoria sopra citata, realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto del presidente del consiglio dei ministri 08/07/2003, occorre fare riferimento ad un terzo parametro relativo all'induzione magnetica generata alla frequenza di rete di 50 Hz: l'obiettivo di qualità pari a 3 μT (da intendersi, anche in questo caso, come “mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio).

Tabella 3

Limite di esposizione	Valore di attenzione	Obiettivo di qualità
	Aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, e luoghi adibiti a permanenze non < a 4 h/g	In caso di nuovi elettrodotti e in aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, e luoghi adibiti a permanenze non < a 4 h/g
100 μT (induzione magnetica) 5 kV/m (campo elettrico) (misure istantanee)	10 μT (mediana dei valori nelle 24h)	3 μT (mediana dei valori nelle 24h)

La procedura amministrativa da seguire è quella prevista e disciplinata dalla legge 689/1981. Con specifico riferimento agli interventi di vigilanza e controllo dell'Agenzia disciplinati in questa sede trovano applicazione gli articoli 13, 14, 15, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché all'articolo 6 della medesima legge, il quale definisce il rapporto di solidarietà.

L'articolo 13 attribuisce il potere di effettuare gli atti di accertamento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che tale norma non prevede l'obbligo di effettuare tali atti di accertamento alla presenza dell'autore dell'illecito. Il diritto di difesa è garantito in tali casi dall'onere di notifica sancito dall'articolo 14, in base al quale l'accertamento deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla sua effettuazione, se l'interessato risiede in Italia, entro 360 giorni se l'interessato risiede all'estero. Costituisce eccezione a tale procedura il caso specifico della revisione di analisi su campioni, espressamente disciplinato dall'articolo 15, che, però, non rientra nei casi disciplinati dalla presente circolare.

L'articolo 18 prevede, inoltre, che entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire

all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Ai sensi dell'articolo 22, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento se l'interessato risiede in Italia, entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Nel corso del sopralluogo/accertamento si possono verificare i seguenti casi.

5.1.1. Nessun limite legislativo/valore di riferimento viene superato

I tecnici ambientali che hanno effettuato le verifiche, dopo aver redatto il verbale di sopralluogo (All. 2), predispongono il verbale di accertamento (All. 3) che viene trasmesso con apposita nota (All. 4) alle autorità competenti in materia di vigilanza e controllo, alla AUSL e, per conoscenza, al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Qualora l'intervento abbia riguardato un'unica segnalazione effettuata da più reclamanti, la nota potrà essere inviata ad uno solo di essi (normalmente il referente/capofila).

5.1.2. Superamento del limite legislativo/valore di riferimento da parte di uno o più gestori singolarmente per elettrodotto

Questa ipotesi ricomprende i seguenti casi:

1. presenza di un unico impianto e superamento del valore di riferimento;
2. presenza di più impianti di uno stesso gestore e superamento complessivo del valore di riferimento;
3. presenza di più impianti di gestori diversi e superamento del limite di riferimento da parte di impianti chiaramente individuabili.

Nel caso in cui le rilevazioni effettuate mettano in evidenza i superamenti dei valori di riferimento (limiti di esposizione e valore di attenzione) i tecnici che hanno effettuato le verifiche dovranno agire come segue:

A) redigere i verbali di sopralluogo (All. 2) e di accertamento (All. 3);

B) redigere e trasmettere al trasgressore ed al suo obbligato in solido la contestazione di violazione amministrativa (All. 5), ai sensi dell'articolo 14 legge 689/81 e dell'articolo 8 legge regionale 21/84, allegando il verbale di accertamento; nella contestazione devono essere indicati i valori minimo e

massimo della sanzione da applicare, previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge quadro 36/2001, nel rispetto dei quali l'autorità competente individuerà l'importo per il caso specifico. L'articolo 6 definisce il rapporto di solidarietà, in base al quale è possibile individuare il coobbligato in solido, al quale deve essere notificata la contestazione della violazione amministrativa. In sintesi il responsabile solidale della violazione commessa da altri è colui che, pur non avendo commesso l'infrazione, è responsabile civilmente dei comportamenti del trasgressore e pertanto è tenuto a pagare la sanzione ove il responsabile principale non adempia. A titolo esemplificativo quando la violazione è stata commessa da una persona giuridica la norma sopra citata precisa che "se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta";

- C) inviare con nota di trasmissione all'autorità competente e, per conoscenza, all'AUSL (All. 6) il verbale di accertamento (All. 3) copia della contestazione di violazione amministrativa (All. 5) e copia degli avvisi di ricevimento;
- D) inviare una nota all'esponente (All. 7), qualora la segnalazione di inconveniente ambientale sia stata presentata ad Arpa direttamente dal cittadino, indicando che sono stati eseguiti i rilievi relativi alla segnalazione (il verbale di accertamento non dovrà essere inviato). L'esponente dovrà essere informato che ogni ulteriore documentazione dovrà essere richiesta all'autorità competente, tramite procedura di accesso agli atti. Per quanto concerne Arpa si applicano le procedure ed i casi di esclusione o differimento dell'accesso previsti nel regolamento approvato con deliberazione del direttore generale n. 33 del 19 marzo 2008.

Qualora durante l'effettuazione del sopralluogo si riscontri un superamento è necessario anticipare all'autorità competente l'esistenza del superamento stesso, allegando il verbale di accertamento. A questa prima comunicazione di avvertimento seguirà l'iter sopra descritto.

In presenza di impianti con tensione superiore a 150 kV con superamento dei valori di riferimento da parte di uno o più gestori singolarmente non essendo individuata l'autorità competente ad erogare la sanzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, legge 36/2001 e dell'articolo 16, legge regionale 30/2000, i tecnici che hanno effettuato le verifiche dovranno agire come segue:

- A) redigere i verbali di sopralluogo (All. 2) e di accertamento (All. 3);
- B) trasmettere il verbale di accertamento a Comune, Provincia, Ministero dell'Ambiente e, per conoscenza, alla Ausl;
- C) inviare una nota all'esponente (All. 7), qualora la segnalazione di inconveniente ambientale sia stata presentata ad Arpa direttamente dal cittadino indicando che sono stati eseguiti i rilievi relativi alla segnalazione (il verbale di accertamento non dovrà essere inviato). L'esponente dovrà essere informato che ogni ulteriore documentazione dovrà essere richiesta alle autorità competenti (Comune, Provincia, Ministero Ambiente), tramite procedura di accesso agli atti. Per quanto concerne Arpa si applicano le procedure ed i casi di esclusione o differimento dell'accesso previsti nel regolamento approvato con deliberazione del direttore generale n. 33 del 19 marzo 2008.

5.1.3. Superamento del limite legislativo/valore di riferimento da parte di gestori diversi, ma nessuno di essi supera singolarmente

Nel caso in cui gli impianti siano di gestori diversi e le rilevazioni effettuate mettano in evidenza i superamenti dei valori, non attribuibili direttamente ai singoli gestori, i tecnici che hanno effettuato le verifiche dovranno agire come segue:

- A) redigere i verbali di sopralluogo (All. 2) e di accertamento (All. 3), nel quale deve essere specificato il contributo attribuibile al singolo gestore;
- B) inoltrare il verbale di accertamento con nota di trasmissione indicando quanto riscontrato alle autorità competenti e all'AUSL (All. 8);
- C) inoltrare una nota all'esponente (All. 7), qualora la segnalazione di inconveniente ambientale sia stata presentata ad Arpa direttamente dal cittadino indicando che sono stati eseguiti i rilievi relativi alla segnalazione (il verbale di accertamento non dovrà essere inviato); l'esponente dovrà essere informato che ogni ulteriore documentazione potrà essere richiesta alle autorità competenti, tramite procedura di

accesso agli atti. Per quanto concerne Arpa si applicano le procedure ed i casi di esclusione o differimento dell'accesso previsti nel regolamento approvato con deliberazione direttore generale n. 33 del 19 marzo 2008.

5.1.4. Casi in cui si debba garantire il contraddittorio

Al di fuori dei casi disciplinati dalla presente circolare, che devono concludersi con un provvedimento sanzionatorio o di archiviazione adottato dall'autorità competente e nei quali non è previsto dalla legge il contraddittorio "diretto", come specificato al paragrafo 5.1, si può verificare che proprio l'autorità competente richieda l'effettuazione di misure garantendo il contraddittorio con il soggetto coinvolto e attivando un nuovo procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

In tali casi gli operatori di Arpa assicureranno la necessaria collaborazione ed effettueranno gli interventi tecnici per gli approfondimenti.

Di norma l'organizzazione delle rilevazioni in contraddittorio sarà effettuata da parte dell'autorità competente in accordo con gli operatori di Arpa.

In particolare si dovrà inviare all'autorità competente una nota di segnalazione per avvio procedimento (All. 9). L'autorità competente, ricevute dai gestori le informazioni richieste nell'Allegato 9 organizza le rilevazioni in contraddittorio, trasmettendo ad Arpa le informazioni ricevute dai gestori e dando informativa ai referenti tecnici dei gestori con adeguato preavviso.

Gli operatori dell'Agenzia dovranno procedere come segue:

- A) organizzare le rilevazioni in modo non concordato in un intervallo di tempo congruo rispetto alle date individuate con l'autorità competente e facendo precedere queste rilevazioni al successivo contraddittorio vero e proprio;
- B) per le misure in contraddittorio, compilare il relativo verbale (All. 10). Sul verbale dovranno essere presenti anche le firme dei rappresentanti dei gestori ed eventuali loro dichiarazioni;
- C) redigere il verbale di accertamento (All. 3). I superamenti verranno confermati anche se osservati solo in una delle due fasi di misura previste nella presente procedura per la gestione del contraddittorio (quindi anche solo nella fase di cui al punto A). Qualora gli accertamenti riguardino impianti già oggetto di rilevazioni nell'ambito di un procedimento ai sensi della legge 689/1981 nel verbale di

accertamento si dovrà specificare la conferma o meno dei superamenti riscontrati in quella sede. Copia del verbale di contraddittorio e di accertamento deve essere inoltrata all'autorità competente.

5.1.5. Verifica delle ordinanze

Se ad Arpa è richiesta la verifica del rispetto dell'ordinanza-ingiunzione adottata dall'autorità competente (rispetto delle prescrizioni per la riduzione a conformità) gli operatori dell'Agenzia dovranno intervenire effettuando sopralluoghi/misure, seguendo tutti i passi già descritti precedentemente per le verifiche, nei termini previsti dalla stessa ordinanza.

Nel caso in cui si riscontri il rispetto dell'ordinanza si procederà nel modo seguente:

- A) redigere il verbale di accertamento (All. 3);
- B) trasmettere all'autorità competente il verbale di accertamento e la nota di rispetto dell'ordinanza (All. 11).

Nel caso in cui si verifichi l'inottemperanza dell'ordinanza dovranno essere individuati i singoli contributi e si procederà come segue:

- A) redigere il verbale sopralluogo (All. 2) ed il verbale di accertamento (All. 3);
- B) trasmettere all'autorità giudiziaria l'informativa di reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (All. 12);
- C) trasmettere all'autorità competente il verbale di accertamento e la nota di mancato rispetto dell'ordinanza e di segnalazione effettuata all'autorità giudiziaria di informativa di reato (All. 13).

5.1.6 Informativa sul procedimento

Ogni qual volta Arpa conclude la sua attività tecnica con la richiesta all'autorità competente di irrogare una sanzione amministrativa, deve espressamente richiedere di essere informata sulla conclusione del procedimento attivato, come si evince dalla specificazione contenuta nell'allegato n. 6.

5.2. Interventi di vigilanza e controllo effettuati su iniziativa di Arpa

In questi casi non è necessario effettuare i passaggi preliminari in accordo con la LG01/DT, dal momento che la decisione di attivare la vigilanza è attribuita direttamente ad Arpa.

Il comportamento da tenere è lo stesso già descritto nel paragrafo 5.1.

5.3. Monitoraggio dello stato ambientale e supporto tecnico agli Enti

Nel caso in cui, nell'ambito di verifiche effettuate in esecuzione dei processi primari di monitoraggio dello stato ambientale o di supporto tecnico agli Enti, derivanti da convenzioni e/o studi particolari, si rilevino situazioni di superamento dei limiti di legge, gli operatori Arpa dovranno pianificare specifiche verifiche durante l'attività di vigilanza ed ispezione programmata.

5.4. Archiviazione elettronica della pratica

L'archiviazione elettronica è in carico agli operatori SSA/CTR, al RSSA e di area, e al responsabile CTR. Ogni segnalazione dovrà essere opportunamente registrata in SINAPOLI, come già specificato nelle I05/DT, I06/DT e I22/DT.

Inoltre dovranno essere popolati i database specifici con le informazioni tecniche richieste e rilevate durante tutti gli interventi segnalati.

5.5. Indicazioni di sicurezza per gli operatori delle Sezioni

Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori devono osservare le norme comportamentali di sicurezza e tenere a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale necessari per ogni tipo di intervento.

Inoltre come indicato nella circolare della direzione tecnica approvata con determinazione 3 maggio 2011 n. 290 si precisa che a tutela degli operatori, le ispezioni e i sopralluoghi vanno condotti di norma in coppia, pertanto le eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla dirigenza sovraordinata.

6. ALLEGATI

Vedi pagine seguenti

All. 1	Nota informativa sulla privacy
All. 2	Verbale di sopralluogo
All. 3	Verbale di accertamento
All. 4	Nota per autorità competente, Ausl, esponente in caso di non superamenti
All. 5	Contestazione violazione amministrativa
All. 6	Nota di trasmissione del verbale di accertamento e della contestazione violazione amministrativa all'autorità competente
All. 7	Nota per esponente in caso di superamenti
All. 8	Nota di trasmissione del verbale di accertamento
All. 9	Segnalazione all'autorità competente per avvio procedimento
All. 10	Verbale per contraddittorio
All. 11	Nota per autorità competente verifica rispetto ordinanza
All. 12	Informativa di reato
All. 13	Nota di trasmissione all'autorità competente del verbale di accertamento di mancato rispetto ordinanza e dell'invio dell'informativa di reato

7. MODULI

Non sono presenti moduli

8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Rev	Del	Natura della modifica	
		Punto	Descrizione
0			Prima emissione

Allegato 1: Nota informativa sulla privacy



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Nota informativa sulla privacy (d. lgs. n. 196 del 2003)

I dati raccolti durante le presenti rilevazioni, rientranti nell'ambito delle finalità istituzionali di Arpa previste dalla legge Regione Emilia Romagna n. 44/95, saranno trattati dall'Agenzia in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003.

Titolare del trattamento è Arpa Emilia-Romagna nella persona del Direttore Generale e responsabile del trattamento è la sezione provinciale di _____, nella persona del Direttore della medesima. L'interessato ha la facoltà di esercitare i diritti ad esso garantiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data _____

Per ricevuta

Firma _____

Allegato 2: Verbale di sopralluogo

In data ____/____/____ gli operatori.....

del Servizio.....di Arpa Emilia-Romagna Sezione Provinciale di.....

hanno effettuato un sopralluogo in:

Vian°..... Comune Località

Presso.....

effettuando/non effettuando misure di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici:

- ☐ RF-MO ☐ Strumentazione a banda larga ☐ Strumentazione selettiva
☐ ELF ☐ Strumentazione a banda larga
☐ posizionamento centralina/strumento di monitoraggio in continuo dalle ore.....

Il sopralluogo è stato effettuato in presenza del Sig.

in qualità di

L'attività di sopralluogo si è svolta dalle ore.....del giornoalle ore.....del giorno.....

NOTE:.....
.....
.....
.....
.....
.....

La descrizione dei punti di misura, la strumentazione utilizzata e i risultati delle verifiche saranno riportati nel verbale di accertamento che verrà trasmesso nei casi previsti all'Autorità Competente.

Copia del presente verbale, previa lettura, viene rilasciata al Sig..... che lo ha / non lo ha controfirmato.

I verbalizzanti:

.....
.....

L'interessato:

.....
.....

Allegati:

Nota informativa privacy

Allegato 3: Verbale di accertamento
(articolo 13 legge 689/1981)



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

A seguito di segnalazione ricevuta (numero protocollo), in data, dalle ore alle ore, i sottoscritti (nome, cognome e qualifica)....., operatori della Sezione Provinciale Arpa diServizio..... hanno effettuato un sopralluogo e rilevazioni di, presso l'area/gli edifici e relative pertinenze ubicati in localitàin esecuzione dei compiti istituzionali di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dalle leggi della Regione Emilia-Romagna 28 aprile 1984 n. 21, 22 febbraio 1993 n. 10, 31 ottobre 2000 n. 30.

- *Descrizione degli impianti oggetto di indagine.*
- *Indicazione delle persone fisiche eventualmente presenti agli atti di accertamento.*
- *Verbalizzazione delle eventuali dichiarazioni dei soggetti presenti.*
- *Descrizione della strumentazione utilizzata.*
- *Resoconto delle misure effettuate:*
 - a. *Condizioni ambientali e tempi di misura*
 - b. *Area di indagine*
 - c. *Modalità di misura*
 - d. *Risultati delle misure (tabelle, grafici,...)*
- *Descrizione chiara ed esaustiva di quanto accertato e, nel caso di superamento dei limiti normativi, di quanto costituisce oggetto dell'illecito.*

Il presente verbale viene compilato presso gli uffici della Sezione Arpa in intestazione in data

Nel caso di superamento dei limiti inserire la seguente frase:

Si precisa che non è stato possibile verbalizzare l'accertamento della violazione sul luogo e contestarla immediatamente al trasgressore e/o persona obbligata in solido, a causa della necessità di elaborare i dati rilevati.

I VERBALIZZANTI

Allegato 4: Nota per autorità competenti, Ausl, esponente in caso di non superamenti



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot.....

Data.....

Alla Provincia.....

Al Sindaco.....

Al Dipartimento di Sanità Pubblica

e p.c. Sig.

Via

[Comune]

Oggetto: comunicazione risultati dell'indagine effettuata a seguito della segnalazione Sig.
.....(prot.n....del...)

A seguito dell'indagine effettuata presso.....
si comunica che i valori misurati sono risultati conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente.
Si propone pertanto l'archiviazione della pratica.

Allegati: Verbale di accertamento

Il dirigente responsabile

Cod. Sinapoli/.....

Rif. n

**All. 5: Contestazione di violazione amministrativa
(articolo 14 legge 689/1981)**



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot.....
Data.....

Sig.....

Via.....

[Comune]

Oggetto: contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n.689

A seguito della segnalazione presentata n. protocollo, Arpa ha effettuato gli atti di accertamento di propria competenza in localitàper la verifica dei limiti normativi fissati in materia di campi elettrici e di induzione magnetica a 50 Hz, come risulta dal verbale di accertamento allegato alla presente contestazione. Alla luce delle indagini svolte si riscontra violazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, sanzionato dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001 con il pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 309.874,00.

AUTORE DELLA VIOLAZIONE

In qualità di:
Via

OBBLIGATO IN SOLIDO

.....
Via

Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge Regione Emilia Romagna 22 febbraio 2001 n. 36 non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pertanto l'importo della sanzione sarà stabilito con successivo provvedimento dell'autorità competente da individuarsi, ai sensi dell'articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 21/84, neldi alla quale spetta altresì la riscossione dei proventi della contravvenzione.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata anche alla scrivente sezione provinciale Arpa.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/81 è facoltà del trasgressore e/o obbligato in solido inviare all'autorità competente sopra individuata, scritti difensivi e/o documenti o chiedere alla medesima autorità di essere sentito in merito ai fatti contestati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente.

Il dirigente responsabile

Allegati:verbale di accertamento

RELAZIONE DI NOTIFICA

a mezzo posta raccomandata RR

In data del timbro postale viene notificata la contestazione al trasgressore e/o obbligato in solido.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

In alternativa si allega la copia della cartolina della raccomandata.

Il dirigente responsabile

Cod. Sinapoli/....

Rif. n

**Allegato 6: nota di trasmissione del verbale di accertamento e della contestazione di
violazione amministrativa all'autorità competente (articolo 17 legge 689/1981)**



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot.n°

Data.....

Alla Provincia

Al Sindaco del Comune di

e, p.c. All' AUSL

Oggetto: trasmissione verbale accertamento e contestazione violazione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81.

A seguito di segnalazione ricevuta (numero protocollo) gli operatori della Sezione Provinciale Arpa diServizio... hanno effettuato un sopralluogo e rilevazioni di
....., come risulta dal verbale di accertamento allegato alla presente comunicazione ed inviato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

In esecuzione dei compiti istituzionali di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge Arpa ha notificato al trasgressore ed al suo obbligato in solido la contestazione di violazione amministrativa allegata.

Alla luce di quanto esposto si propone l'adozione dell'ordinanza – ingiunzione di competenza.

L'Agenzia rimane in attesa di ricevere il riscontro ufficiale dei provvedimenti adottati dall'autorità competente in relazione a questo procedimento.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile

Cod. Sinapoli/..... Rif. N

Allegati:
verbale di accertamento
contestazione di violazione amministrativa
avviso di ricevimento

Allegato 7: Nota per esponente in caso di superamenti



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot. n°

Sig.
Via
[Comune]
e p.c. Alla Provincia
Al Sindaco del Comune di...

Cod. Sinapoli/.....

Rif. n

Oggetto: segnalazione Sig..... (prot.n...del...)

A seguito della segnalazione da lei inoltrata, questa Agenzia ha provveduto ad effettuare i rilevamenti necessari presso ...

Le indagini tecniche hanno messo in evidenza che il valore misurato non è conforme ai valori di riferimento stabiliti dalla normativa vigente.

Per tale motivo si è provveduto ad inoltrare tutta la documentazione all'autorità competente,, in materia per i seguiti necessari e per il ripristino a conformità degli impianti.

Ogni eventuale istanza di accesso agli atti attinente a questo procedimento dovrà essere indirizzata all'autorità competente sopra indicata poiché Arpa deve differire l'accesso fino alla conclusione del procedimento.

Operatori Arpa

Il dirigente responsabile

Allegato 8: nota di trasmissione del verbale di accertamento
(articolo 17 legge 689/1981)



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot.n°

Data.....

Alla Provincia

Al Sindaco del Comune di

All' AUSL

Oggetto: trasmissione verbale accertamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81.

A seguito di segnalazione ricevuta (numero protocollo) gli operatori della Sezione Provinciale Arpa diServizio... hanno effettuato un sopralluogo e rilevazioni di
....., come risulta dal verbale di accertamento allegato alla presente comunicazione ed inviato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Come si evince dal citato verbale di accertamento sono stati riscontrati superamenti dei limiti fissati
dalla normativa di riferimento che coinvolgono i seguenti gestori.....(indicare tutti i gestori presenti).

Alla luce di quanto esposto si propone l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo
finalizzato alla riduzione a conformità.

L'Agenzia rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti che dovessero occorrere.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile

Allegati:
verbale di accertamento

Cod. Sinapoli/.....

Rif. n

Allegato 9: Segnalazione all'autorità competente per avvio procedimento



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot. n°

All'Autorità competente

Oggetto: richiesta avvio procedimento amministrativo per effettuazione misure in contraddittorio su istanza del Comune/Provincia

A seguito della richiesta ricevuta dal Comune/Provincia di....(numero prot.....) in data.... ed avente ad oggetto l'effettuazione di misure in contraddittorio tra le parti relativamente all'impianto....., già destinatario di un provvedimento ai sensi della legge 689/1981 (indicare solo se corrisponde al caso), si richiede l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990.

In particolare il Comune/Provincia dovrà informare i Gestori e richiedere l'indicazione di un loro referente tecnico (nome, cognome, numero di cellulare e fax), da contattare per iscritto o per le vie brevi, al fine di garantire il contraddittorio assicurando la possibilità di presenziare alle rilevazioni e trasmettere le informazioni a codesta Agenzia. Nella medesima comunicazione si dovrà indicare il termine di preavviso con cui sarà contattato il referente.

Nel caso in cui sia stato già effettuato l'iter ex lege 689/1981 inserire la seguente nota:

Per completezza di informazioni, si evidenzia che dalle rilevazioni svolte in data..... il superamento era riconducibile ai seguenti impianti:

- _____, gestito da..... indirizzo sede legale _____
- _____, gestito da..... indirizzo sede legale _____

In attesa di riscontro, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, segnalando che, per qualsiasi informazione, è possibile fare riferimento al Sig....., operatore tecnico di Arpa.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile

Cod. Sinapoli/.....

Rif. n

Allegato 10: Verbale per contraddittorio



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

In data / / il personale di Arpa si è recato in Via n°
Comune
Presso.....al fine di effettuare

La descrizione dei punti di misura, i risultati delle verifiche e la strumentazione utilizzata saranno riportati nel verbale di accertamento che verrà redatto successivamente e trasmesso all' autorità competente (qualora fosse la Provincia inviare il verbale p.c. anche al Comune).

L'indagine ha inizio alle ore ha termine alle ore

ELENCO DELLE PERSONE PRESENTI E RELATIVE FIRME

EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLE PARTI:

.....

Allegato 11: Nota per autorità competente verifica rispetto ordinanza



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot. n.....

All'Autorità competente

e p.c. Al Dipartimento di Sanità Pubblica

Cod. Sinapoli/....

Rif. n

Oggetto: Verifica Ordinanza n°..... del

Con la presente siamo a trasmettere copia della relazione tecnica di verifica dell'ordinanza
..... emessa da in data

Le misure eseguite non hanno evidenziato superamenti dinei luoghi
oggetto di indagine.

Allegati:
verbale di accertamento

Il dirigente responsabile

Allegato 12: Informativa di reato



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot. n°

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di

Cod. Sinapoli/....

Rif. n

OGGETTO: Informativa di reato per violazione dell'articolo 650 del codice penale.

Noi sottoscritti, operatori del serviziodella sezione provinciale Arpa di....., ci siamo recati in data alle ore presso il fabbricato ubicato a in via n., adibito attualmente a allo scopo di verificare il rispetto dell' ordinanza del Comune / Provincia di....., prot. gen. n° allegata alla presente informativa e di essa parte integrante.

Dal sopralluogo eseguito è risultata l'inottemperanza della citata ordinanza per i seguenti motivi:

(inserire per punti una breve storia di quanto avvenuto: prima esecuzione sopralluoghi, rilevamenti effettuati con superamenti, data di emissione ordinanza, nuovi accertamenti ed evidenza del fatto che l'ordinanza non è stata effettivamente ottemperata; allegare eventuali nuovi rapporti tecnici di verifica con evidenziati gli ulteriori superamenti o non interventi)

Ravvisate pertanto la violazione del contenuto essenziale dell' ordinanza e la "permanenza" dell'interesse della pubblica amministrazione all'ottemperanza dell'ordinanza emanata;

si ritiene che il Sig. (nato a il e residente a in Via n°) in qualità di legale rappresentante della ditta , ubicata a in via n. , abbia violato l' articolo 650 del codice penale.

L'Agenzia rimane a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere.

Distinti saluti.

Allegati:

- Ordinanza del Comune / Provinciap.g. n°
- eventuali altri documenti che si ritengono importati ai fini del caso

Gli operatori Arpa

visto
Il dirigente responsabile

Allegato13: Nota di trasmissione all'autorità competente del verbale di accertamento di mancato rispetto ordinanza e dell'invio dell'informativa di reato



Sezione Provinciale di
Via
Tel:
Fax:
E-mail:

Prot.n°

All'Autorità competente

Cod. Sinapoli/.....

Rif. n

Oggetto: verifica ordinanza n° del

Si trasmette, per l'adozione degli atti di competenza e l'invio delle informazioni previste al soggetto trasgressore, il rapporto tecnico relativo alla verifica dell'ordinanza emessa da in datadal quale emerge il mancato rispetto del provvedimento sopraccitato da parte dei seguenti gestori:

.....
.....
.....

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, si è provveduto a notificare il mancato rispetto dell'ordinanza alla procura della Repubblica, presso il tribunale di

Distinti saluti.

Elenco allegati:

- verbale di accertamento
- informativa di reato

Il dirigente responsabile